SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 5

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 8 gennaio 1996

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE AGLI ABBONATI

Si comunica che a decorrere dal *15 gennaio 1996 verrà sospeso* l'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* a tutti coloro che non risulteranno in regola con il pagamento del canone di abbonamento per il nuovo anno.

Gli abbonati 1995, che abbiano invece effettuato tale versamento in data successiva al 20 dicembre 1995, sono pregati, per evitare l'interruzione del servizio, tenendo anche conto degli inevitabili tempi necessari per la riattivazione dell'abbonamento stesso, di inviare via fax copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone per il 1996 ai seguenti numeri: 06/85082520 - 06/85082517 - 06/85082242.

Al fine di evitare che l'attivazione del nuovo abbonamento possa subire ritardi, è necessario indicare in ogni comunicazione il proprio numero di abbonamento riportato nell'etichetta di spedizione della *Gazzetta Ufficiale*.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 dicembre 1995.

Approvazione dello schema previsionale e programmatico per il risanamento idrogeologico del bacino del fiume Toce.

95A7844

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 5

Università di Cagliari

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1995.

Approvazione dello statuto dell'Università.

95A7845

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 dicembre 1995.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Banco di Sardegna, in Cagliari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera del 29 giugno 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione Banco di Sardegna, con sede in Cagliari, ha approvato il nuovo statuto;

Vista la lettera con la quale la regione Sardegna ha formulato rilievi in ordine agli articoli 3, comma 1, 11, comma 2, lettera *g)*, 13, comma 1, 19, comma 1, del predetto testo statutario;

Ritenuto che le osservazioni formulate dalla regione Sardegna possono essere prese in considerazione solo per quanto concerne l'art. 11, comma 2, lettera *g)* (procedure da seguire per le modifiche statutarie) e l'art. 13, comma 1 (nomina del presidente della Fondazione);

Vista la delibera del 27 novembre 1995, con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione Banco di Sardegna ha proceduto alla modifica degli articoli 11, comma 2, lettera *g)* e 13, comma 1, per cui le osservazioni formulate dalla regione devono ritenersi superate;

Ritenuto di conseguenza di poter approvare il nuovo testo statutario così come risulta a seguito delle modifiche approvate dal consiglio di amministrazione della Fondazione nelle sedute del 29 giugno 1995 e del 27 novembre 1995;

Decreta:

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356/1990, il nuovo statuto adottato dalla Fondazione Banco di Sardegna, con sede in Cagliari, di cui al testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

TITOLO I

DENOMINAZIONE E FINALITÀ DELLA FONDAZIONE

Art. 1.

Denominazione e natura

1. La Fondazione Banco di Sardegna (in prosieguo indicata come Fondazione) è un ente con piena capacità di diritto pubblico e di diritto privato, sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro e regolato dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 e dal presente statuto.

2. Essa trae origine, come da atto in data 3 agosto 1992, repertorio numero 112143 a rogito del dott. Roberto Vacca, notaio in Cagliari, dal conferimento nel Banco di Sardegna S.p.a. dell'azienda bancaria, effettuato ai sensi della predetta legge 30 luglio 1990, n. 218, e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, dal Banco di Sardegna istituto di credito di diritto pubblico, costituito con legge 11 aprile 1953, n. 298.

Art. 2.

Sede

1. La Fondazione ha sede in Cagliari, viale Bonaria n. 33, e sede amministrativa e direzione generale in Sassari, viale Umberto n. 36. Essa può istituire uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 3.

Finalità della Fondazione

1. La Fondazione persegue finalità di interesse pubblico e di utilità sociale. In particolare, essa promuove lo sviluppo socio economico della regione Sardegna, anche assumendo partecipazioni in imprese bancarie e finanziarie operanti sul territorio, ed interviene nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della cultura, della sanità, dell'assistenza e beneficenza e di tutela delle categorie sociali più deboli.

2. Per il conseguimento delle finalità istituzionali, la Fondazione può porre in essere le attività ed effettuare le operazioni — finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari — comunque occorrenti a tal fine, assumere pubblici servizi in regime di concessione, nonché compiere tutte le operazioni strumentali e/o connesse al conseguimento delle finalità medesime nei settori di intervento di cui al precedente primo comma.

3. La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata alle esigenze del territorio di operatività, definisce periodicamente programmi anche pluriennali di intervento, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.

Art. 4.

Ambiti di operatività

1. La Fondazione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356:

a) amministra la partecipazione di controllo nel Banco di Sardegna S.p.a.;

b) non può esercitare direttamente l'impresa bancaria, ne può possedere partecipazioni di controllo nel capitale di altre imprese bancarie o finanziarie all'infuori dell'ipotesi di cui alla precedente lettera *a)*;

c) può acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al capitale di imprese bancarie e finanziarie;

d) può, inoltre, acquisire e cedere partecipazioni anche maggioritarie in imprese diverse da quelle bancarie e finanziarie, nonché in genere costituire e/o partecipare, in Italia e all'estero, in organismi ed enti di diritto comune, purché strumentali al conseguimento delle proprie finalità statutarie.

2. L'acquisto e la cessione di azioni della società conferitaria devono avvenire nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nell'art. 13, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

TITOLO II

PATRIMONIO E PROVENTI

Art. 5.

Composizione del patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla partecipazione azionaria nel Banco di Sardegna S.p.a., nonché dalle attività non conferite.

2. Il patrimonio è incrementato, di norma:

1) dagli accantonamenti al fondo di riserva finalizzato a sottoscrizioni di aumenti di capitale della società conferitaria, nonché dagli accantonamenti a riserva di qualunque specie;

2) dalle liberalità a qualsiasi titolo pervenute da soggetti privati e pubblici ed espressamente destinate ad accrescimento del patrimonio;

3) dagli avanzi di gestione non destinati ad erogazioni, né trasferiti ad esercizi successivi.

Art. 6.

Destinazione dei proventi

1. La Fondazione, fino a quando mantiene il controllo del Banco di Sardegna S.p.a., accantona ad apposita riserva finalizzata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale di quest'ultima, una quota non inferiore al 10% dei redditi derivanti dalla partecipazione nella società medesima.

2. La riserva può essere investita esclusivamente in titoli emessi dal Banco di Sardegna S.p.a. e/o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato. Gli interessi maturati sull'investimento della predetta riserva, al netto delle relative imposte, vanno a incrementare la stessa.

3. Una quota pari ad un quindicesimo dei proventi della Fondazione — al netto delle spese di funzionamento, delle imposte e dell'accantonamento alla riserva di cui ai commi precedenti — è destinata agli scopi previsti dall'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e relative disposizioni di attuazione.

4. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione utilizza:

a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del patrimonio, detratte le spese di funzionamento, le imposte e gli accantonamenti destinati a riserve;

b) proventi e rendite derivanti dal reinvestimento delle disponibilità rivenienti dalla eventuale dismissione di tutta o parte della partecipazione nel Banco di Sardegna S.p.a., che non siano destinati al patrimonio;

c) eventuali liberalità ed ogni altra entrata che non siano destinate al patrimonio;

d) i proventi e le rendite derivanti dalla amministrazione di fondi di terzi destinati al perseguimento di finalità di interesse pubblico e di utilità sociale, nei settori riconducibili a quelli propri.

Art. 7.

Limiti all'indebitamento

1. La Fondazione può contrarre debiti con le società in cui detenga partecipazioni o ricevere garanzie dalle stesse per un ammontare massimo complessivo pari al 10% del proprio patrimonio.

2. La Fondazione non può contrarre debiti, né ricevere garanzie, né prestarne, per un importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio.

TITOLO III

ORGANI STATUTARI

Art. 8.

Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il collegio sindacale;

il segretario generale.

Capo I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 9.

Composizione e nomine

1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione Banco di Sardegna, nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, è composto, oltreché dal presidente della Fondazione che lo presiede, da undici consiglieri. Di questi undici consiglieri:

a) tre sono designati direttamente dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

b) quattro sono scelti in una lista di otto nomi indicati dal presidente della regione autonoma della Sardegna;

c) quattro sono scelti, uno per ciascuna, in terne proposte dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari.

2. Detti consiglieri devono essere scelti, secondo criteri di professionalità e competenza, tra persone esperte nei vari rami di attività economica della Sardegna e nei settori di intervento della Fondazione.

3. I consiglieri di amministrazione durano in carica quattro anni. L'incarico ha termine con l'approvazione da parte del Ministro del tesoro del bilancio consuntivo dell'ultimo anno di carica. I consiglieri possono essere rinominati.

4. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive senza giustificato motivo è causa di decadenza dalla carica. La decadenza dovrà essere dichiarata dal consiglio di amministrazione.

5. Se nel corso del quadriennio si verifica, per la dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma o per qualsiasi altro motivo, una vacanza nel consiglio si provvede, con l'osservanza delle norme di cui al primo comma, alla nomina del nuovo consigliere che dura in carica fino alla scadenza del quadriennio in corso.

Art. 10.

Incompatibilità

1. I membri del Parlamento italiano ed europeo, i consiglieri delle regioni e i dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle Camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato — salve le deroghe previste dalla vigente legislazione — non possono essere membri del consiglio di amministrazione della Fondazione.

2. Non possono altresì far parte del consiglio di amministrazione:

a) il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

b) i dipendenti in servizio o in quiescenza dell'ente e/o della società conferitaria, nonché delle società da questi controllate;

c) il coniuge e i parenti, fino al secondo grado incluso, dei dipendenti in servizio dell'ente.

Art. 11.

Attribuzioni

1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione definisce, attraverso le delibere periodiche di cui all'art. 3 del presente statuto, programmi anche pluriennali di intervento. Il consiglio definisce altresì i criteri cui devono essere informate la gestione e la salvaguardia del patrimonio e la gestione delle attività erogative.

2. Il consiglio di amministrazione ha poteri in materia di ordinaria e straordinaria amministrazione. È di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione:

a) l'approvazione delle delibere programmatiche di cui all'art. 3 del presente statuto;

b) l'approvazione del regolamento avente ad oggetto i criteri per la gestione e la salvaguardia del patrimonio e per l'assegnazione e ripartizione dei fondi nei diversi settori di intervento, nonché le relative modifiche;

c) la nomina, su proposta del presidente, del vice presidente, scegliendolo tra i consiglieri nominati ai sensi del comma 1, lettera *b)*, del precedente art. 9);

d) la nomina, su proposta del presidente, del segretario generale;

e) la istituzione di comitati consultivi previsti dal regolamento di cui alla precedente lettera *b)*, la determinazione dei loro compiti, funzionamento e relativa durata, nonché la nomina dei componenti gli stessi comitati e i compensi a questi ultimi spettanti;

f) la delibera sugli interventi da finanziare, previo parere del comitato consultivo competente, ove previsto dal regolamento di cui alla precedente lettera *b)*;

g) la delibera sulle modificazioni del presente statuto da adottarsi mediante decreto del Ministro del tesoro, sentito il parere del presidente della regione Sardegna, che deve esprimerlo entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, si prescinde dal parere;

h) la redazione e la approvazione annuale — udita la relazione del collegio sindacale — del bilancio preventivo e di quello consuntivo e delle relative relazioni;

i) la delibera, sentito il parere del collegio sindacale, sull'assunzione, modificazione, e dismissione di partecipazioni da parte della Fondazione;

l) la delibera per la costituzione di enti strumentali e per la realizzazione di strutture stabili attinenti al perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3, nonché per l'assunzione di pubblici servizi in regime di concessione;

m) la delibera per la designazione di amministratori e sindaci di società ed enti a cui la Fondazione è chiamata a provvedere, dietro proposta del presidente, ai sensi del successivo art. 14, lettera *e)*;

n) la delibera circa la definizione degli organici del personale della Fondazione, il recepimento dei contratti di lavoro e i regolamenti organizzativi che disciplinano l'operatività della Fondazione;

o) al fine di favorire i lasciti e le liberalità in favore della Fondazione, su proposta del presidente, l'approvazione del regolamento speciale per la tutela della conservazione e del vincolo di destinazione di beni, attività, collezioni, raccolte, patrimoni e quanto in genere provenga da lasciti e/o da atti di liberalità;

p) la richiesta al Ministro del tesoro dello scioglimento della Fondazione, formulando proposte in ordine alla devoluzione del residuo netto di liquidazione ad una o più persone giuridiche che perseguano finalità analoghe.

3. Il consiglio può delegare, determinando i limiti della delega, i propri poteri di ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli di cui al comma precedente, al presidente, a singoli componenti del consiglio o al segretario generale.

Art. 12.

Adunanze e convocazioni

1. Il consiglio di amministrazione della Fondazione si riunisce di regola presso la sede amministrativa della Fondazione, ovvero anche altrove (purché nell'ambito della Comunità economica europea), ogni due mesi e comunque ogni volta che il presidente lo ritenga necessario o che ne faccia motivata richiesta per iscritto un terzo dei consiglieri o il collegio sindacale. Il presidente stabilisce la data della riunione e l'ordine del giorno.

2. La convocazione è fatta con avviso — contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e degli argomenti da trattare — trasmesso per raccomandata, telegramma, telex o telefax almeno sei giorni prima della riunione e inviato al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed al collegio sindacale. In caso di urgenza, la comunicazione può essere trasmessa sino ai due giorni precedenti la data della riunione.

3. Alle sedute del consiglio di amministrazione intervengono i membri del collegio sindacale.

4. Il segretario generale, di cui al successivo art. 20, partecipa al consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

5. Per la validità delle deliberazioni, escluse quelle di cui al comma successivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

6. Per le modificazioni statutarie, il consiglio di amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica. Per le deliberazioni relative allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del suo patrimonio, il consiglio delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei membri in carica.

7. I verbali delle delibere del consiglio di amministrazione sono redatti e trascritti sul registro dei verbali a cura del segretario generale della Fondazione, che funge da segretario del consiglio e che può farsi coadiuvare da altro personale designato dal consiglio. In caso di assenza del segretario generale, le funzioni di segretario del consiglio saranno svolte da persona designata dal consiglio medesimo.

8. I verbali del consiglio di amministrazione, firmati dal presidente e dal segretario, sono inseriti in distinte raccolte annuali, ciascuna contenente un indice sommario con l'indicazione delle sedute e dei relativi argomenti.

9. Le copie e gli estratti dei verbali rilasciati dal presidente e dal segretario sono validi a tutti gli effetti di legge.

Capo II

PRESIDENTE

Art. 13.

Presidente

1. Il presidente della Fondazione è nominato con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

2. Egli deve essere scelto tra persone che si siano distinte sul piano scientifico, culturale o che abbiano maturato particolari esperienze nella promozione di attività a vantaggio dello sviluppo socio economico della Sardegna.

3. I membri del Parlamento italiano ed europeo, i consiglieri delle regioni, nonché i dipendenti dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato — salve le deroghe previste dalla vigente legislazione — non possono ricoprire la carica di presidente della Fondazione.

4. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

5. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente, nominato ai sensi del precedente art. 11, comma 2, lettera *c)*. Quando anche il vice presidente sia assente o impedito, l'ufficio del presidente è tenuto dal consigliere di designazione del presidente della regione autonoma della Sardegna più anziano di carica o, in caso di parità, più anziano di età.

Art. 14.

Attribuzioni

1. Il presidente:

a) ha la rappresentanza legale della Fondazione, anche in giudizio;

b) esercita l'alta vigilanza sull'andamento della Fondazione;

c) convoca il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno, presiede le adunanze del consiglio e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni;

d) propone alla approvazione del consiglio di amministrazione la nomina del vice presidente, del segretario generale e, nelle ipotesi di assenza o di impedimento di quest'ultimo, del suo sostituto;

e) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione la designazione degli amministratori e dei sindaci negli enti e nelle società nei cui statuti sia prevista tale nomina, nonché i rappresentanti della Fondazione in tutte le assemblee di enti e società al capitale dei quali essa partecipi;

f) autorizza la proposizione di tutte le azioni giudiziarie e amministrative e i gravami in qualunque grado e tipo di giurisdizione; ha facoltà, inoltre, di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare mandato per rendere dichiarazioni di terzo, nonché di rilasciare procure speciali a terzi;

g) adotta nei casi di urgenza, sentito il segretario generale o su proposta di questi, i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione — eccettuati quelli di cui al precedente art. 11, comma 2, di esclusiva competenza del consiglio — riferendone allo stesso alla prima seduta successiva;

h) al presidente possono essere delegati, determinandone i limiti, poteri concernenti le decisioni sulle spese e le erogazioni a scopi di beneficenza, culturali e di pubblico interesse; egli esercita, altresì, eventuali ulteriori poteri di ordinaria amministrazione che il consiglio di amministrazione ritenga di delegargli, determinando gli atti o le categorie degli atti delegati;

i) il presidente può delegare la rappresentanza legale anche a singoli membri del consiglio di amministrazione e al segretario generale, nonché a dipendenti d'intesa con il segretario generale.

Capo III

COLLEGIO SINDACALE

Art. 15.

Composizione e nomine

1. Il collegio sindacale si compone di cinque membri effettivi e tre supplenti, dei quali:

tre sindaci effettivi, uno dei quali con funzioni di presidente, e due supplenti sono nominati dal Ministro del tesoro;

due sindaci effettivi e uno supplente sono nominati dal presidente della regione autonoma della Sardegna.

2. I sindaci, salvo quelli di nomina del Ministro del tesoro di cui al comma precedente, devono essere scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 16.

Incompatibilità

1. La carica di sindaco è incompatibile con quella di parlamentare (italiano o europeo), di assessore e consigliere regionale, provinciale e comunale, con la posizione di dipendente di pubblica amministrazione (fatta eccezione per i dipendenti del Ministero del tesoro) o di Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

2. Non possono altresì far parte del collegio sindacale della Fondazione:

a) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale stesso;

b) i dipendenti in servizio o in quiescenza dell'ente e della società conferitaria e delle società da questi controllate;

c) il coniuge e i parenti, fino al secondo grado incluso, dei dipendenti in servizio dell'ente.

Art. 17.

Durata della carica - Riunioni - Decadenza

1. I sindaci durano in carica quattro anni decorrenti dalla data delle relative nomine e possono essere riconfermati. I sindaci supplenti che subentrino ai sindaci effettivi cessati dall'incarico per qualsiasi ragione, durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

2. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

3. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del collegio sindacale ovvero a tre sedute consecutive del consiglio di amministrazione è causa di decadenza dalla carica da dichiararsi dallo stesso collegio.

Art. 18.

Attribuzioni

1. Il collegio sindacale esercita le proprie funzioni in conformità delle norme degli articoli 2403 e 2407 c.c. e del presente statuto. Redige le relazioni al bilancio preventivo e a quello consuntivo. Esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e dal decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

2. Nell'espletamento di specifiche operazioni attinenti al controllo della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili i sindaci possono avvalersi, sotto la propria responsabilità e a proprie spese, di dipendenti e ausiliari che non si trovino in una delle condizioni previste nel precedente art. 16. La Fondazione può rifiutare agli ausiliari l'accesso a informazioni riservate.

Capo IV

SEGRETARIO GENERALE

Art. 19.

Nomina del segretario generale

1. Il segretario generale è nominato, su proposta del presidente, dal consiglio di amministrazione.

2. Nelle ipotesi di assenza o di impedimento del segretario generale, le sue funzioni sono esercitate dal funzionario all'uopo nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.

Art. 20.

Attribuzioni

1. Il segretario generale:

a) è capo del personale e sovrintende agli uffici della Fondazione in coerenza con le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione;

b) provvede all'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione e delle decisioni del presidente;

c) interviene alle adunanze del consiglio di amministrazione senza diritto di voto;

d) predispone i dati e la relazione sul bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre al consiglio per le relative deliberazioni;

e) svolge tutte le altre funzioni affidategli dal consiglio di amministrazione, nonché tutte le operazioni non riservate specificamente ad altri organi;

f) ha potere di firma nell'ambito delle deleghe e funzioni ad esso attribuite dal consiglio di amministrazione, con possibilità di delega al personale dipendente della Fondazione; dispone altresì atti conservativi urgenti a tutela delle ragioni della Fondazione anche mediante richiesta di provvedimenti monitori, cautelari e d'urgenza che si rendessero necessari, in via cautelativa, nell'interesse della medesima conferendo, di volta in volta, le singole procure alle liti, nell'ambito delle funzioni allo stesso attribuite.

TITOLO IV

COMPENSI - CUMULO DELLE CARICHE

Art. 21.

Compensi e rimborsi

1. Al presidente, al vice presidente, agli altri consiglieri di amministrazione, al presidente del collegio sindacale e ai sindaci effettivi spetta un'indennità annuale di carica nella misura lorda partitamente determinata con provvedimento del Ministro del tesoro.

2. Ai componenti degli organi collegiali della Fondazione compete altresì, per ogni seduta cui partecipino, un'indennità di presenza determinata con provvedimento del Ministro del tesoro. Non è ammesso il cumulo di più indennità di presenza nella stessa giornata.

3. Spetta inoltre il rimborso delle spese occasionate dalla carica, secondo le modalità che saranno stabilite dal consiglio di amministrazione.

4. Per la carica di segretario generale sono corrisposti, con le modalità e con gli importi stabiliti dal consiglio di amministrazione, il rimborso delle spese e il compenso annuo lordo.

Art. 22.

Cumulo delle cariche

1. In materia di cumulo delle cariche di amministratore o di sindaco della Fondazione con le cariche di amministratore o di sindaco nella società conferitaria e nelle società ed enti facenti parte del gruppo bancario, si applicano le disposizioni di legge e gli altri provvedimenti amministrativi vigenti. Restano fermi i divieti di cumulo di cariche e le prescrizioni di cui ai commi successivi del presente articolo.

2. Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione non possono rivestire la carica di componenti del collegio sindacale delle società o enti controllati direttamente o indirettamente dalla Fondazione o dalla stessa partecipati.

3. Il presidente e i componenti del collegio sindacale non possono rivestire le cariche di presidente o di componente del consiglio di amministrazione od organo equivalente delle società o enti controllati direttamente o indirettamente dalla Fondazione o dalla stessa partecipati.

4. I componenti gli organi collegiali della Fondazione non possono assumere contemporaneamente cariche in organismi, società, enti creditizi e non, partecipati direttamente o indirettamente dalla Fondazione, oltre il numero massimo di sei.

5. Coloro che assumono cariche in violazione dei divieti previsti dal presente articolo decadono di diritto dalla carica presso la Fondazione, qualora non provvedano a regolarizzare la propria posizione entro due mesi dall'ultima nomina.

6. In caso di cumulo delle cariche di cui sopra gli emolumenti relativi agli incarichi presso gli organismi partecipati, che eccedano complessivamente il numero di tre, a scelta degli interessati, devono essere riversati alla Fondazione.

TITOLO V

BILANCI

Art. 23.

Durata dell'esercizio e bilanci annuali

1. L'esercizio inizia il primo ottobre di ogni anno e si chiude il trenta settembre dell'anno successivo.

2. Entro il 30 giugno di ogni anno, sentita la relazione del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione redige e approva il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo. In tale bilancio sono fissati i limiti di spesa con distinto riferimento alle spese di funzionamento e a quelle direttamente destinate al perseguimento delle finalità istituzionali.

3. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, sentita la relazione del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione redige ed approva il bilancio dell'esercizio.

4. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

5. La relazione che accompagna il bilancio preventivo e la relazione che accompagna il bilancio consuntivo illustrano la politica degli accantonamenti e degli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione e, con riferimento al bilancio consuntivo, l'andamento della gestione. Deve altresì dare specificamente atto del rispetto di quanto disposto dall'art. 6 del presente statuto.

6. I bilanci a seguito della approvazione sono inviati entro dieci giorni al Ministero del tesoro; gli stessi si intendono approvati trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione.

TITOLO VI

VIGILANZA

Art. 24.

Vigilanza

1. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro.

2. La Fondazione trasmette al Ministero del tesoro ed alla Banca d'Italia le informazioni, anche periodiche, richieste.

TITOLO VII

LIQUIDAZIONE

Art. 25.

Liquidazione della Fondazione

1. La liquidazione della Fondazione è disposta con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, e d'intesa con il presidente della regione autonoma della Sardegna:

a) quando gli scopi sono stati raggiunti, ovvero la Fondazione si trova nell'impossibilità di perseguirli;

b) quando si siano verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;

c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto;

d) quando ne faccia richiesta la Fondazione medesima a seguito di deliberazione del consiglio di amministrazione assunta con la maggioranza stabilita nel precedente art. 12, comma 6.

2. La procedura di liquidazione e la destinazione dell'eventuale residuo netto sono regolate dalle norme del Libro I, Titolo II, Capo II del codice civile e relative disposizioni di attuazione. Tuttavia, quando ricorrano particolari ragioni di interesse generale, il decreto del Ministro del tesoro indicato al superiore comma può stabilire che il procedimento di liquidazione sia regolato dalle disposizioni di cui al Titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 26.

Personale

1. La Fondazione può provvedere al fabbisogno di personale anche attraverso elementi di provenienza dalle società controllate direttamente o indirettamente attraverso il Banco di Sardegna S.p.a., secondo modalità e con oneri da definirsi appositamente.

96A0055

DECRETO 29 dicembre 1995.

Programma di emissioni numismatiche per l'anno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato ed il relativo regolamento d'attuazione approvato con decreto ministeriale 8 agosto 1979 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 28 settembre 1979;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1993;

Visto l'art. 2 della legge 3 dicembre 1993, n. 500, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete celebrative o commemorative anche nei tagli da lire mille, cinquemila, diecimila, cinquantamila e centomila;

Ritenuta la necessità di definire il programma di emissioni numismatiche per l'anno 1996;

Decreta:

È approvato il seguente programma di emissioni numismatiche per l'anno 1996:

moneta d'argento celebrativa del 50° anniversario della proclamazione della Repubblica;

moneta d'argento celebrativa del Semestre di presidenza italiana dell'Unione europea;

moneta d'argento celebrativa della XXVI Olimpiade di Atlanta;

moneta d'argento celebrativa del centenario della nascita di Eugenio Montale, da inserire nella serie speciale di monete per collezionisti;

moneta d'oro celebrativa del 600° anniversario della fondazione della Certosa di Pavia;

moneta d'oro celebrativa dell'800° anniversario dell'edificazione del Battistero di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A0022

DECRETO 30 dicembre 1995.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante il programma di interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto interministeriale 5 dicembre 1991, come modificato dal decreto 24 giugno 1993, nonché l'art. 3 del decreto 16 luglio 1993, come modificato dal decreto del 23 settembre 1993, con i quali è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù dei cennati decreti interministeriali, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del

tasso di riferimento per le operazioni previste sia dall'art. 20 della legge n. 67/1988, regolata dai decreti del 5 dicembre 1991, del 24 giugno 1993 e del 23 settembre 1993, sia dall'art 4, comma 7, della legge n. 500/1992, regolata dai decreti del 16 luglio 1993 e 23 settembre 1993:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 11,205%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 10,7216%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, previste sia dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e relativi decreti di attuazione del 5 dicembre 1991, del 24 giugno 1993 e 23 settembre 1993, sia dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 e relativi decreti del 16 luglio 1993 e del 23 settembre 1993, è pari all'11,35%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1996 è pari al 12,15%.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A0050

DECRETO 30 dicembre 1995.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135, e 4 dicembre 1993, n. 492, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990, modificato dai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 nonché, da ultimo, dal decreto interministeriale 17 febbraio 1994, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con i suindicati decreti viene stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, regolate dai cennati decreti:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 11,205%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 10,7216%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile è pari all'11,35%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1996 è pari al 12,15%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A0051

DECRETO 30 dicembre 1995.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento variabile per i mutui di cui alle leggi suddette;

Visto il decreto del 29 dicembre 1995, con il quale la commissione onnicomprensiva per l'anno 1996 è stata fissata:

nella misura dello 0,95% per le operazioni di mutuo agli enti locali;

nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento sulle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra ricordate per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1996;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1996, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari:

a) all'11,05% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) all'11,05% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) all'11,30% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) all'11,35% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993.

Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A0054

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 9 novembre 1995.

Impegno della somma di L. 4.584.639.530 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 22 dicembre 1984, n. 887. (FIO 1985).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12, comma primo, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, della somma di lire 1.500 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge n. 7/1986, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.490 miliardi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 142869, dell'8 maggio 1995, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1995, in termini di competenza e cassa, di L. 8.269.863.000 a valere sul prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti n. 50 e n. 51 «Porti Calabria FIO C» della regione Calabria;

Considerato che per i sopracitati progetti a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedenti tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal CIPE, di cui alla delibera 6 febbraio 1986;

Atteso, quindi, che la sopracitata somma di L. 8.269.863.000 si rende integralmente disponibile per il finanziamento dei restanti progetti FIO 1985 immediatamente eseguibili;

Ritenuto di dover impegnare della richiamata somma di L. 8.269.863.000 l'importo parziale di L. 4.584.639.530 a favore della Cassa depositi e prestiti per la copertura integrale del finanziamento del progetto n. 67 «Progetto irrigazione medio Friuli - primo lotto» e di accantonare, per il momento, la restante somma di L. 3.685.223.470;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 4.584.639.530 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 67 «Progetto irrigazione medio Friuli - primo lotto».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 4.584.639.530 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione ecomica per il 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

96A0023

DECRETO 9 novembre 1995.

Impegno della somma di L. 16.629.112.765 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per l'esercizio 1995, in conto residui 1994, ai sensi della legge 22 dicembre 1984, n. 887. (FIO 1985).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887, art. 12, comma primo, che prevede lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, della somma di lire 1.500 miliardi, per il finanziamento di progetti immediatamente eseguibili, per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonché per la tutela dei beni culturali ed ambientali e per le opere di edilizia scolastica ed universitaria;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge n. 7/1986, per effetto del quale le risorse dello stanziamento anzidetto, disponibili per il finanziamento di cui sopra, sono state ridotte a lire 1.490 miliardi;

Visto il proprio decreto ministeriale n. 019 del 10 giugno 1994, con il quale si rendeva disponibile l'importo di L. 14.167.175.805 derivante da afflussi BEI introitati in bilancio per i progetti cofinanziati, da redistribuire ad altri progetti;

Visto, inoltre, il proprio decreto ministeriale n. 013 del 29 maggio 1995, con il quale si rendeva disponibile la somma di L. 2.461.936.960 derivante dagli afflussi BEI;

Ritenuto di dover impegnare le sopracitate somme di L. 14.167.175.805 e L. 2.461.936.960 a favore dei progetti non cofinanziati FIO 85 i cui lavori risultano in avanzato stato di realizzazione e che necessitano di ulteriori finanziamenti per la loro prosecuzione;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 16.629.112.765 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 6.515.279.115 da devolvere a favore della regione Sicilia a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 103 «Nuova sede dell'ospedale civile di Sciacca»;

l'importo di L. 3.549.519.570 da devolvere a favore della regione Friuli-Venezia Giulia per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 67 «Progetto irrigazione medio Friuli 1° lotto»;

l'importo di L. 6.564.314.080 da devolvere a favore della regione Sicilia a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 106 «Opere di distribuzione irrigua nel comprensorio Cavazzini IV».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 16.629.112.765 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul capitolo 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995, in conto residui 1994.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

96A0024

DECRETO 9 novembre 1995.

Impegno della somma di L. 9.994.943.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67. (FIO 1989).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 188834 del 12 ottobre 1995, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1995, sia in termini di competenza che di cassa, di lire 9.994.943.000, relativa al prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti FIO 89: 69, 70, 71 e 74 «Infrastrutture Lazio III - FIO C»;

Considerato che per le disposizioni della delibera CIPE 30 luglio 1991, recepite dal proprio decreto ministeriale n. 24 del 18 settembre 1991, debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Considerato, altresì, che ai sensi della sopraddetta delibera CIPE la Cassa depositi e prestiti può erogare, a valere sui fondi già messi a disposizione, somme fino al limite massimo delle quote progettuali di prima assegnazione maggiorate del 10%, per il finanziamento delle opere in più avanzato stato di esecuzione;

Vista la delibera CIPE del 3 agosto 1993 con la quale è stato revocato il finanziamento del sopraindicato progetto n. 69;

Considerato che per i restanti progetti n. 70, n. 71 e n. 74 è già stata erogata la somma complessiva di L. 37.269.000.000 (a valere sui fondi statali impegnati con i sopracitati decreti ministeriali), nonché la somma di L. 19.989.996.000 quale prima e seconda tranche di finanziamento BEI relativa al finanziamento complessivo di L. 57.331.000.000 approvato dal CIPE con la delibera del 19 dicembre 1989 e che, pertanto, per la integrale copertura di tali progetti occorre l'ulteriore disponibilità di L. 72.004.000;

Atteso, pertanto, che a seguito dell'entrata in bilancio dello Stato della terza tranche BEI pari a L. 9.994.943.000 si determina, attraverso l'utilizzazione della richiamata somma di L. 72.004.000 la copertura integrale del finanziamento relativo ai progetti sopraindicati e si rende, quindi, disponibile un importo di L. 9.922.939.000 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili, di cui alla già citata delibera CIPE 19 dicembre 1989;

Ritenuto di dover impegnare la somma resasi disponibile di L. 9.922.939.000, a favore della Cassa depositi e prestiti, per l'ulteriore finanziamento dei progetti non cofinanziati dalla BEI: n. 49 «Sottovia viale Carlo III - CE» della regione Campania, n. 149 «Istituto superiore ricerche e formazione» della regione Umbria, n. 167 «Quartiere fieristico di Vicenza» e n. 162 «Convento di S. Bartolomeo di Rovigo» della regione Veneto, n. 169 «Nuova sede servizi tecnici comunali» della provincia autonoma di Trento, n. 65 «Pievi, castelli e insediamenti nelle terre dei Canossa (Carpineti)» della regione Emilia-Romagna, i cui lavori risultano in avanzato stato di esecuzione;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 9.994.943.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti di seguito indicati:

l'importo di L. 72.004.000 da devolvere a favore della regione Lazio a copertura integrale del finanziamento dei progetti cofinanziati «Infrastrutture Lazio III - FIO C» n. 70, n. 71 e n. 74;

l'importo di L. 648.417.000 da devolvere alla regione Campania per il finanziamento del progetto non cofinanziato n. 49 «Sottovia viale Carlo III - CE»;

l'importo di L. 3.003.155.000 da devolvere alla regione Umbria per il finanziamento del progetto non cofinanziato n. 149 «Istituto superiore ricerche e formazione»;

l'importo di L. 2.787.493.000 da devolvere alla regione Veneto per il finanziamento del progetto non cofinanziato n. 162 «Convento di S. Bartolomeo di Rovigo»;

l'importo di L. 1.968.795.000 da devolvere alla regione Veneto per il finanziamento del progetto non cofinanziato n. 167 «Quartiere fieristico di Vicenza»;

l'importo di L. 1.015.079.000 da devolvere alla provincia autonoma di Trento per il finanziamento del progetto non cofinanziato n. 169 «Nuova sede servizi tecnici comunali»;

l'importo di L. 500.000.000 da devolvere alla regione Emilia-Romagna per il finanziamento del progetto non cofinanziato n. 65 «Pievi, castelli e insediamenti nelle terre dei Canossa (Carpineti)».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 9.994.943.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1;

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e programmazione economica per il 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

96A0025

DECRETO 29 novembre 1995.

Impegno delle somme di L. 84.541.440 a favore della cooperativa «Sardegna Centrale» S.r.l. di Nuoro e di L. 3.522.560 a favore dell'erario dello Stato, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la deliberazione n. 4816 del 21 giugno 1989 con la quale il comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha approvato il progetto per la realizzazione di sedici alloggi nel comune di Bosa (Nuoro) con un costo totale di L. 1.100.800.000 ed ha determinato la concessione del relativo contributo per l'importo di L. 880.640.000, pari all'80% del succitato costo totale ai sensi dell'art. 163 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978;

Vista la disposizione n. 35 del 25 luglio 1989 con la quale il responsabile della gestione separata dei completamenti, trasferimenti e liquidazioni della predetta Agenzia ha individuato, all'art. 3, il periodo di ventuno mesi dalla data della disposizione stessa per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo e, all'art. 5, l'entità e le condizioni di erogazione del contributo in questione;

Vista la disposizione n. 56 del 14 maggio 1992 con la quale il succitato responsabile della gestione separata ha disposto la proroga al 31 dicembre 1993 del termine individuato con la suddetta disposizione, stabilendo che la proroga stessa è accordata ai soli fini di validità della delibera di concessione ed è ininfluente per quanto concerne la determinazione della lievitazione dei costi;

Viste le erogazioni disposte dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per i seguenti importi, al lordo della ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

L. 440.320.000, pari al 50% del contributo, liquidate all'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;

L. 264.192.000, pari al 30% del contributo stesso, liquidate al raggiungimento dell'ammontare della metà dei lavori;

Vista la nota in data 24 marzo 1994 con la quale il collaudatore dott. Alberto Rossi, in seguito al sopralluogo eseguito presso il cantiere il 23 marzo 1994, ha comunicato che le opere da realizzare sono state ultimate, allegando il certificato rilasciato dal direttore dei lavori, il quale ha attestato che i lavori stessi sono stati ultimati in data 30 dicembre 1993;

Ritenuto, pertanto, di poter assumere l'impegno di L. 83.563.500, quale importo lordo del 10% di contributo da erogare a fine lavori, a favore della cooperativa «Sardegna Centrale» S.r.l., con sede in Nuoro, per la realizzazione del programma di case per lavoratori del settore industria di cui alla concessione NU/109 del 25 luglio 1989;

Visto il decreto ministeriale Tesoro n. 129877 del 18 aprile 1995, con il quale viene istituito il cap. 7097 nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazine economica, per il 1995, pari a lire 100 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa, per far fronte agli interventi relativi alle competenze residue attribuite al Ministero del bilancio e della programmazione economica, riguardante il soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la nota DAGL 1/847/Pres. 95 del 28 novembre 1995, del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 41/1995, convertito dalla legge n. 85/1995, autorizza ad assumere impegni, nei limiti delle disponibilità di lire 100 miliardi dal cap. 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995;

Considerato che sul suddetto importo di L. 88.064.000, dovuto alla cooperativa «Sardegna Centrale» S.r.l. di Nuoro, va applicata la ritenuta del 4%, pari a L. 3.522.560, da versare all'erario dello Stato, ai sensi degli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 84.541.440 e di L. 3.522.560 sono rispettivamente impegnate a favore della cooperativa «Sardegna Centrale» S.r.l. di Nuoro e a favore dell'erario dello Stato per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

Sono autorizzati i versamenti delle somme di lire 84.541.440 e di L. 3.522.560 a favore dei soggetti indicati nel precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere complessivo graverà sul cap. 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

96A0026

DECRETO 29 novembre 1995.

Impegno delle somme di L. 81.361.920 a favore della Cooperativa «Sardegna Centrale» S.r.l. di Nuoro e di L. 3.390.080 a favore dell'erario dello Stato, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la deliberazione n. 4815 del 21 giugno 1989 con la quale il comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha approvato il progetto per la realizzazione di quindici alloggi nel comune di Orani (Nuoro) con un costo totale di L. 1.059.400.000 ed ha determinato la concessione del relativo contributo per l'importo di L. 847.520.000, pari all'80% del succitato costo totale, ai sensi dell'art. 163 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978;

Vista la disposizione n. 36 del 25 luglio 1989 con la quale il responsabile della gestione separata dei completamenti, trasferimenti e liquidazioni della predetta Agenzia ha individuato, all'art. 3, il periodo di ventuno mesi dalla data della disposizione stessa per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo e, all'art. 5, l'entità e le condizioni di erogazione del contributo in questione;

Vista la disposizione n. 55 del 14 maggio 1992 con la quale il succitato responsabile della gestione separata ha disposto la proroga al 31 dicembre 1993 del termine individuato con la suddetta disposizione, stabilendo che la proroga stessa è accordata ai soli fini di validità della delibera di concessione ed è ininfluente per quanto concerne la determinazione della lievitazione dei costi;

Viste le erogazioni disposte dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per i seguenti importi, al lordo della ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

L. 423.760.000, pari al 50% del contributo, liquidate all'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;

L. 254.256.000, pari al 30% del contributo stesso, liquidate al raggiungimento dell'ammontare della metà dei lavori;

Visto il verbale del collaudatore arch. Pietro Mattei, con il quale, in seguito al sopralluogo eseguito presso il cantiere, è dichiarato che le opere da realizzare sono state ultimate, allegando il certificato rilasciato dal direttore dei lavori, il quale ha attestato che i lavori stessi sono stati ultimati in data 30 dicembre 1993;

Ritenuto, pertanto, di poter assumere l'impegno complessivo di L. 84.752.000, quale importo lordo equivalente al residuo 10% di contributo da erogare a fine lavori, a favore della cooperativa «Sardegna Centrale» S.r.l., con sede in Nuoro, per la realizzazione del programma di case per lavoratori del settore industria di cui alla concessione NU/108 del 25 luglio 1989;

Visto il decreto ministeriale Tesoro n. 129877 del 18 aprile 1995, con il quale viene istituito il cap. 7097 nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995, pari a lire 100 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa, per far fronte agli interventi relativi alle competenze residue attribuite al Ministero del bilancio e della programmazione economica, riguardante il soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la nota DAGL 1/847/Pres. 95 del 28 novembre 1995, del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 41/1995, convertito dalla legge n. 85/1995, autorizza ad assumere impegni, nei limiti delle disponibilità di lire 100 miliardi dal cap. 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995;

Considerato che sul suddetto importo di L. 84.752.000, dovuto alla cooperativa «Sardegna Centrale» S.r.l. di Nuoro, va applicata la ritenuta del 4%, pari a L. 3.390.080, da versare all'erario dello Stato, ai sensi degli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973;

Decreta:

Art. 1.

Le somme di L. 81.361.920 e di L. 3.390.080 sono rispettivamente impegnate a favore della cooperativa «Sardegna Centrale» S.r.l. di Nuoro e a favore dell'erario dello Stato per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

Sono autorizzati i versamenti delle somme di lire 81.361.920 e di lire 3.390.080 a favore dei soggetti indicati nel precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

96A0027

DECRETO 29 novembre 1995.

Impegno delle somme di L. 58.291.200 a favore della cooperativa «Sardegna Centrale» S.r.l. di Nuoro e di L. 2.534.400 a favore dell'erario dello Stato, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la deliberazione n. 6723 del 14 settembre 1989 con la quale il comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha approvato il progetto per la realizzazione di tre alloggi nel comune di Ottana (Nuoro) con un costo totale di L. 198.000.000, ed ha determinato la concessione del relativo contributo per l'importo di L. 158.400.000, pari all'80% del succitato costo totale, ai sensi dell'art. 163 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978;

Vista la disposizione n. 37 del 29 settembre 1989 con la quale il responsabile della gestione separata dei completamenti, trasferimenti e liquidazioni della predetta Agenzia ha individuato, all'art. 3, il periodo di ventuno mesi dalla data della disposizione stessa per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo e, all'art. 5, l'entità e le condizioni di erogazione del contributo in questione;

Vista la disposizione n. 54 del 14 maggio 1992 con la quale il succitato responsabile della gestione separata ha disposto la proroga al 31 dicembre 1993 del termine individuato con la suddetta disposizione, stabilendo che la proroga stessa è accordata ai soli fini di validità della delibera di concessione ed è ininfluente per quanto concerne la determinazione della lievitazione dei costi;

Vista l'ordinanza n. 105 del 24 settembre 1993 con la quale il commissario liquidatore della citata Agenzia ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 1994 la scadenza del termine sopra citato, confermando che la proroga accordata con le medesime modalità sopra esposte;

Vista l'erogazione di L. 79.200.000, disposta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, al lordo della ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è pari al 50% del contributo, liquidata all'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;

Vista la nota in data 26 luglio 1994 con la quale il collaudatore dott. Alberto Rossi, in seguito al sopralluogo eseguito presso il cantiere il 25 luglio 1994, ha comunicato che le opere da realizzare sono state ultimate, allegando il certificato rilasciato dal direttore dei lavori, il quale ha attestato che i lavori stessi sono stati ultimati in data 28 giugno 1994;

Ritenuto, pertanto, di poter assumere l'impegno complessivo di L. 63.360.000, quale importo lordo equivalente al 40% del contributo (30% da erogare al raggiungimento dell'ammontare della metà dei lavori più 10% da erogare a fine lavori), a favore della cooperativa «Sardegna Centrale» S.r.l., con sede in Nuoro, per la realizzazione del programma di case per lavoratori del settore industria di cui alla concessione NU/110 del 29 settembre 1989;

Visto il decreto ministeriale Tesoro n. 129877 del 18 aprile 1995, con il quale viene istituito il cap. 7097 nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995, pari a lire 100 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa, per far fronte agli interventi relativi alle competenze residue attribuite al Ministero del bilancio e della programmazione economica, riguardante il soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la nota DAGL 1/847/Pres. 95 del 28 novembre 1995, del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 41/1995, convertito dalla legge n. 85/1995, autorizza ad assumere impegni, nei limiti delle disponibilità di lire 100 miliardi dal cap. 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995;

Considerato che sul suddetto importo di L. 60.825.600 dovuto alla cooperativa «Sardegna Centrale» S.r.l. di Nuoro, va applicata la ritenuta del 4%, pari a L. 2.534.400 da versare all'erario dello Stato, ai sensi degli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973;

Decreta:

Art. 1.

Le somme di L. 58.291.200 e di L. 2.534.400 sono rispettivamente impegnate a favore della cooperativa «Sardegna Centrale» S.r.l. di Nuoro e a favore dell'erario dello Stato per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

Sono autorizzati i versamenti delle somme di L. 58.291.200 e di L. 2.534.400 a favore dei soggetti indicati nel precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere complessivo graverà sul cap. 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

96A0028

DECRETO 29 novembre 1995.

Impegno delle somme di L. 121.651.200 a favore della cooperativa «Sardegna Centrale» S.r.l. di Nuoro e di L. 5.068.800 a favore dell'erario dello Stato, per l'esercizio 1995, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la deliberazione n. 4218 del 30 maggio 1989 con la quale il comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha approvato il progetto per la realizzazione di sei alloggi nel comune di Ottana (Nuoro) con un costo totale di L. 396.000.000 ed ha determinato la concessione del relativo contributo per l'importo di L. 316.800.000, pari all'80% del succitato costo totale, ai sensi dell'art. 163 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978;

Vista la disposizione n. 34 del 6 luglio 1989 con la quale il responsabile della gestione separata dei completamenti, trasferimenti e liquidazioni della predetta Agenzia ha individuato, all'art. 3, il periodo di ventuno mesi dalla data della disposizione stessa per la realizzazione dell'iniziativa ammessa a contributo e, all'art. 5, l'entità e le condizioni di erogazione del contributo in questione;

Vista la disposizione n. 53 del 14 maggio 1992 con la quale il succitato responsabile della gestione separata ha disposto la proroga al 31 dicembre 1993 del termine individuato con la suddetta disposizione, stabilendo che la proroga stessa è accordata ai soli fini di validità della delibera di concessione ed è ininfluente per quanto concerne la determinazione della lievitazione dei costi;

Vista l'ordinanza n. 104 del 24 settembre 1993 con la quale il commissario liquidatore della citata Agenzia ha ulteriormente prorogato al 30 giugno 1994 la scadenza del termine sopra citato, confermando che la proroga è accordata con le medesime modalità sopra esposte;

Vista l'erogazione di L. 158.400.000, disposta dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, al lordo della ritenuta d'acconto del 4% di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 è pari al 50% del contributo, liquidata all'accertamento dell'avvenuto inizio dei lavori;

Vista la nota in data 26 luglio 1994 con la quale il collaudatore dott. Alberto Rossi, in seguito al sopralluogo eseguito presso il cantiere il 25 luglio 1994, ha comunicato che le opere da realizzare sono state ultimate, allegando il certificato rilasciato dal direttore dei lavori, il quale ha attestato che i lavori stessi sono stati ultimati in data 28 giugno 1994;

Ritenuto, pertanto, di poter assumere l'impegno complessivo di L. 126.720.000, quale importo lordo equivalente al 40% del contributo (30% da erogare al raggiungimento dell'ammontare della metà dei lavori più 10% da erogare a fine lavori), a favore della cooperativa «Sardegna Centrale» S.r.l., con sede in Nuoro, per la realizzazione del programma di case per lavoratori del settore industria di cui alla concessione NU/107 del 6 luglio 1989;

Visto il decreto ministeriale Tesoro n. 129877 del 18 aprile 1995, con il quale viene istituito il cap. 7097 nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995, pari a lire 100 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa, per far fronte agli interventi relativi alle competenze residue attribuite al Ministero del bilancio e P.E., riguardante il soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la nota DAGL 1/847/Pres. 95 del 28 novembre 1995, del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 41/1995, convertito dalla legge n. 85/1995, autorizza ad assumere impegni, nei limiti delle disponibilità di lire 100 miliardi dal cap. 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995;

Considerato che sul suddetto importo di L. 126.720.000 dovuto alla cooperativa «Sardegna Centrale» S.r.l. di Nuoro va applicata la ritenuta del 4%, pari a L. 5.068.800, da versare all'erario dello Stato, ai sensi degli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973;

Decreta:

Art. 1.

Le somme di L. 121.651.200 e di L. 5.068.800 sono impegnate rispettivamente a favore della cooperativa «Sardegna Centrale» S.r.l. di Nuoro e a favore dell'erario dello Stato per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

Sono autorizzati i versamenti delle somme di lire 121.651.200 e di L. 5.068.800 a favore dei soggetti indicati nel precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere complessivo graverà sul cap. 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

96A0029

DECRETO 29 novembre 1995.

Impegno della somma di L. 195.638.764, a titolo di saldo, a favore della FIME - Finanziaria meridionale - Roma, ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. (Esercizio 1995).

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante: «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale»;

Visto l'art. 3, comma 1, del citato decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, con il quale viene disposto che il Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 viene ripartito sulla base di apposite delibere del CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse;

Vista la delibera CIPE 24 giugno 1994 con la quale, fra l'altro, viene assegnata (allegato *b*), per l'anno 1995, la somma complessiva di lire 210 miliardi per far fronte a interventi relativi alle competenze residue attribuite al Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale Tesoro n. 129877 del 18 aprile 1995 con il quale viene istituito il cap. 7097 nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995 e contestualmente dotato di un fondo per il 1995 pari a lire 100 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa per far fronte agli interventi relativi alle competenze residue attribuite al Ministero del bilancio e della programmazione economica, riguardante il soppresso intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la nota DAGL 1/847/Pres. 95 del 28 novembre 1995 del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge n. 41, convertito dalla legge n. 85/1995, autorizza ad impegnare nei limiti della disponibilità di lire 100 miliardi del capitolo 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1995;

Ritenuto di dover impegnare ed erogare, a titolo di saldo, l'importo di L. 195.638.764 a favore della FIME - Finanziaria meridionale - Roma, per lo studio fattibilità «Ammodernamento e riutilizzazione aree industriali dimesse e in crisi del Mezzogiorno, di cui alla convenzione n. 221/88 del 6 luglio 1989;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 195.638.764 è impegnata, a titolo di saldo, a favore della FIME - Finanziaria meridionale.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 195.638.764 a favore della FIME - Finanziaria meridionale - Roma, di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7097 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

96A0030

DECRETO 7 dicembre 1995.

Impegno della somma di L. 4.850.000.000, per l'esercizio 1995 a favore della regione Campania, ai sensi della legge 18 aprile 1984, n. 80.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge n. 219/1981, e successive modificazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 80/1984, concernenti, rispettivamente, la predisposizione ed il finanziamento dei piani regionali di sviluppo per le regioni Campania e Basilicata;

Vista la delibera CIPE del 20 dicembre 1994, con la quale al punto 10 viene disposta l'autorizzazione, fra l'altro, ad assumere impegni, a favore della regione

Campania, a valere sulle disponibilità degli esercizi futuri al 1993, fino alla concorrenza dell'importo complessivo di cui al paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* della medesima delibera, ed in relazione agli stanziamenti autorizzati in bilancio;

Vista la legge di bilancio 23 dicembre 1994, n. 726, per l'esercizio 1995;

Visto il comma 2 dell'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, coordinato dalla legge di conversione 22 marzo 1995, n. 85, che dispone la riduzione del 3% degli stanziamenti iscritti in bilancio;

Vista la nota n. DAGL 1/817/Pres. 95, del 28 novembre 1995, del Presidente del Consiglio dei Ministri con la quale, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge n. 85/1995, autorizza ad assumere impegni di spesa a carico del cap. 7089 dello stato di previsione della spesa di questo Dicastero, per il 1995, nell'ambito delle disponibilità esistenti, e nel limite delle disponibilità, pari a lire 4,850 miliardi;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 4.850.000.000 è impegnata a favore della regione Campania per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 80/1984.

L'onere relativo graverà sul cap. 7089 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 1995

Il direttore generale: BITETTI

96A0031

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 22 dicembre 1995.

Rettifica al decreto ministeriale 28 giugno 1995 riguardante la determinazione del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1994-95.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1995 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1995 relativo ai posti aggiuntivi;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Viste le richieste presentate dalle università per i fini di cui all'art. 2 del precitato decreto ministeriale 18 maggio 1995;

Vista la nota n. 50813 del 31 ottobre 1995 dell'Università degli studi di Perugia con la quale ha rappresentato che non sono stati utilizzati, per rinuncia dei candidati, i posti aggiuntivi riservati ai dipendenti di enti convenzionati con l'università per le scuole di specializzazione in «anestesia e rianimazione» e in «psichiatria»;

Considerata la necessità di apportare la rettifica alla tabella allegata al decreto ministeriale 28 giugno 1995;

Decreta:

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 28 giugno 1995 in premessa citato sono apportate le seguenti rettifiche:

Università di Perugia:

anestesia e rianimazione: alla colonna A è soppresso un posto;

psichiatria: alla colonna A è soppresso un posto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1995

Il Ministro: SALVINI

96A0053

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 21 dicembre 1995.

Disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare l'art. 3, comma 2, lettera *b)*;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1990 recante: «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione di valori minimi di emissione»;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1989 recante: «Limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione»;

Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1992 recante: «Definizione del sistema nazionale finalizzato al controllo ed assicurazione di qualità dei dati di inquinamento atmosferico ottenuti dalle reti di monitoraggio»;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome espresso in data 3 agosto 1995;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i metodi di valutazione dei risultati ottenuti con sistemi di rilevamento in continuo delle emissioni derivanti dagli impianti che ricadono nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e successivi decreti di attuazione.

2. I metodi di valutazione di cui al presente decreto si applicano per la verifica del rispetto dei limiti di emissione dichiarati o prescritti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed in particolare:

a) alle misure continue effettuate dall'esercente dell'impianto ai sensi degli articoli 7 e 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

b) alle verifiche effettuate dall'autorità competente per il controllo.

3. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 14 dell'art. 3 del decreto ministeriale 12 luglio 1990, l'esercente dell'impianto dichiara all'autorità competente i parametri che caratterizzano i periodi di avviamento e di arresto, come definiti al punto 1 dell'allegato al presente decreto.

Art. 2.

Misure continue

1. Fno all'emanazione degli atti conseguenti alle attività previste dal decreto ministeriale 6 maggio 1992, alle misure in continuo si applica l'allegato al presente decreto.

2. Il sistema di misura in continuo di ciascun inquinante deve assicurare un indice di disponibilità mensile delle medie orarie come definito ai punti 4.3.1 e 4.3.2 dell'allegato al presente decreto. Nel caso tale valore non venga raggiunto, l'esercente è tenuto a predisporre azioni correttive per migliorare la disponibilità del sistema di misura, dandone comunicazione all'autorità preposta al controllo.

3. In caso di indisponibilità delle misure in continuo, l'esercente è tenuto, ove possibile, ad attuare forme alternative di controllo delle emissioni basate su misure discontinue o correlazioni con parametri di esercizio e/o su specifiche composizioni delle materie prime utilizzate. L'esercente propone all'autorità competente al controllo le procedure adottate per la stima delle emissioni. Nel caso si configuri l'indisponibilità di una o più misure per periodi superiori a 48 ore continuative, l'esercente è tenuto ad informare tempestivamente l'autorità proposta al controllo.

4. I dati misurati o stimati con le modalità di cui al precedente comma concorrono ai fini della verifica del rispetto dei valori limite.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, i sistemi di rilevamento in continuo installati e/o in funzione alla data del 31 dicembre 1994 devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'allegato al presente decreto entro il 30 giugno 1996. L'esercente comunica all'autorità preposta al controllo l'avvenuto adeguamento.

2. In attesa di quanto previsto al precedente comma continuano a valere le modalità di misura e valutazione già concordate con l'autorità preposta al controllo.

3. In attesa della definizione di metodi normalizzati di rilevamento in continuo delle emissioni, ai fini della verifica del rispetto dei valori limite si fa riferimento alle procedure di calibrazione concordate con l'autorità preposta al controllo.

Art. 4.

Aggiornamenti

1. I metodi di campionamento, analisi e valutazione oggetto del presente decreto sono sottoposti ad aggiornamenti e/o integrazioni almeno quinquennali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1995

Il Ministro dell'ambiente
BARATTA

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

ALLEGATO

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI CON SISTEMI DI RILEVAMENTO IN CONTINUO DELLE EMISSIONI FINALIZZATI ALLA VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI DI EMISSIONE FISSATI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 MAGGIO 1988, N. 203.

1 DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si applicano ai fini di quanto previsto nel presente allegato.

1.1 Carico di processo

Per carico di processo di un impianto si intende il livello percentuale di produzione rispetto alla potenzialità nominale.

1.2 Impianto in avviamento

Un impianto viene considerato in fase di avviamento, salvo diversa disposizione normativa o autorizzativa, quando viene gradualmente messo in servizio fino al superamento del minimo tecnico.

1.3 Impianto in fermata (o fase di arresto)

Un impianto viene considerato in fermata quando, per varie cause, viene (gradualmente) messo fuori servizio ed escluso dal ciclo produttivo. Salvo diversa disposizione normativa o autorizzativa la fase di arresto inizia al di sotto del minimo tecnico.

1.4 Minimo tecnico

E' il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio dell' impianto in condizione di regime. Il minimo tecnico viene dichiarato dall'esercente alle Autorità competenti tramite la definizioni dei parametri di impianto che lo caratterizzano.

1.5 Misura diretta

Misura effettuata con analizzatori che forniscono un segnale di risposta direttamente proporzionale alla concentrazione di inquinante.

1.6 Misura indiretta

Misura effettuata con analizzatori che forniscono un segnale di risposta direttamente proporzionale ad un parametro da correlare alle concentrazioni dell'inquinante con ulteriori misure (è il caso ad esempio degli analizzatori di tipo ottico basati sulla misura di trasmittanza o di estinzione).

2 REQUISITI E PRESCRIZIONI FUNZIONALI

2.1 Aspetti di carattere generale

Nella realizzazione e nell'esercizio dei sistemi di rilevamento devono essere perseguiti per la misura di ogni singolo parametro elevati livelli di accuratezza e di disponibilità dei dati.

Il sistema di rilevamento deve essere realizzato con una configurazione idonea al funzionamento continuo non presidiato in tutte le condizioni ambientali e di processo.

L' Esercente è tenuto a garantire la qualità dei dati mediante l'adozione di procedure che documentino le modalità e l'avvenuta esecuzione degli interventi manutentivi programmati e delle operazioni di calibrazione e taratura. Dette procedure devono essere concordate con le autorità di controllo.

I criteri di gestione da adottare devono prevedere in particolare:

a) la verifica periodica, per ogni analizzatore, della risposta strumentale su tutto l'intervallo di misura tramite prove e tarature fuori campo;

b) il controllo e la correzione in campo delle normali derive strumentali o dell'influenza sulla misura della variabilità delle condizioni ambientali;

c) l'esecuzione degli interventi manutentivi periodici per il mantenimento dell'integrità ed efficienza del sistema riguardanti ad esempio la sostituzione dei componenti attivi soggetti ad esaurimento o pulizie di organi filtranti, ecc;

d) la verifica periodica in campo delle curve di taratura degli analizzatori

2.2 Configurazioni di misura

La misura in continuo delle grandezze deve essere realizzata con un sistema che espleta le seguenti funzioni:

- Campionamento ed analisi;
- Calibrazione;
- Acquisizione, validazione, elaborazione automatica dei dati.

Le suddette funzioni possono essere realizzate con sottosistemi a se stanti, eventualmente comuni a più analizzatori, oppure possono essere raggruppati all'interno di una singola apparecchiatura di analisi.

I sistemi di misura si classificano in:

a) estrattivi, basati sull'estrazione del campione di gas dal flusso effluente, e si suddividono a loro volta in sistemi ad estrazione diretta e sistemi con diluizione del campione;

b) non estrattivi (in situ), basati sulla misura eseguita direttamente su un volume definito di effluente all'interno del condotto; si suddividono a loro volta in sistemi con misura lungo un diametro del condotto fumi, detti strumenti in situ lungo percorso (o in-situ path) e in sistemi con misura in un punto o in un tratto molto limitato del flusso di effluente detti strumenti in situ puntuale (o in-situ point).

2.3 Modalità di campionamento

La sezione di campionamento deve essere posizionata secondo la norma UNI 10169 (ed giugno 1993). Ove ciò non è tecnicamente possibile la sezione di campionamento viene concordata con le Autorità preposte al controllo.

La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza.

2.4 Misure

Gli analizzatori utilizzati devono essere provvisti di certificazione.
In attesa del rilascio della certificazione ai sensi del DM 6 maggio 1992 (CENIA) possono essere utilizzati analizzatori certificati da Enti di certificazione esteri riconosciuti.

Quando in un processo di produzione è stato verificato che nelle emissioni la concentrazione di NO_2 è inferiore o uguale al 5% della concentrazione totale di NOx (NOx= NO+ NO_2), è consentita la misura del solo monossido (NO). In tal caso la concentrazione degli ossidi di azoto NOx si ottiene tramite il seguente calcolo NOx= NO/0,95.

Ove del caso un analogo criterio, può essere adottato per la misura degli ossidi di zolfo (SOx=SO_2+SO_3)

2.5 Calibrazioni

Ai fini del presente Decreto si intende per calibrazione di un analizzatore a risposta lineare la procedura di verifica dei segnali sullo zero e su un prefissato punto intermedio della scala (span), tipicamente l'80% del fondo scala.

Ogni analizzatore installato deve avere un sistema di calibrazione in campo. Il sistema di calibrazione, quando tecnicamente possibile in relazione al tipo di analizzatore utilizzato, deve essere di tipo automatico e può utilizzare sistemi di riferimento esterni (ad esempio bombole con concentrazioni certificate e calibratore dinamico) o in subordine sistemi interni agli analizzatori stessi.

2.6 Sistema di acquisizione validazione ed elaborazione dati

Il sistema nel suo complesso oltre a svolgere le funzioni descritte nei seguenti sotto-paragrafi, deve consentire:

- la gestione delle segnalazioni di allarme e/o anomalie provenienti dalle varie apparecchiature;

- la gestione delle operazioni di calibrazione automatica, ove previsto;

- la elaborazione dei dati e la redazione di tabelle in formato idoneo per il confronto con i limiti secondo le indicazioni riportate nel paragrafo 4.2 seguente.

2.6.1 Acquisizioni

Tale funzione presiede alla lettura istantanea, con opportuna frequenza, dei segnali elettrici di risposta degli analizzatori o di altri sensori ed alla traduzione in valori elementari espressi in opportune unità ingegneristiche nonchè alla memorizzazione dei segnali validi. La funzione presiede altresì al rilievo dei segnali di stato delle apparecchiature principali ed ausiliarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni gestionali sopra richiamate.

Per lo svolgimento delle funzioni gestionali previste dal sistema e per le elaborazioni sui segnali acquisiti è ammessa l'interattività del sistema con l'operatore; quest'ultimo può fornire dati ed informazioni. Tali dati ed informazioni devono essere archiviati e visualizzati con gli stessi criteri degli altri parametri misurati.

2.6.2. Validazione delle misure

Il sistema deve provvedere automaticamente, sulla base di procedure di verifica predefinite, a validare sia i valori elementari acquisiti sia i valori medi orari calcolati.

Le procedure di validazione adottate in relazione al tipo di processo e ad ogni tipologia di analizzatore, devono essere concordate con le Autorità competenti per il controllo.

Per i grandi impianti di combustione un esempio di procedura di validazione può essere la seguente:

I dati elementari <u>non sono validi</u> se:

- sono stati acquisiti in presenza di segnalazioni di anomalia dell'apparato di misura tali da rendere inaffidabile la misura stessa;

- i segnali elettrici di risposta dei sensori sono al di fuori di tolleranze predefinite;

- lo scarto tra l'ultimo valore acquisito ed il valore precedente supera una soglia massima prefissata.

I dati medi orari <u>sono validi</u> se:

- Il numero di misure elementari valide che hanno concorso al calcolo del valore medio non è inferiore al 70% del numero dei valori teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora;

- il massimo scarto tra le misure elementari nell'ora non è inferiore ad un valore prefissato;

- il massimo scarto tra le misure elementari nell'ora non è superiore ad un valore prefissato ,

- il valore orario non è inferiore ad una soglia prefissata;

- il valore orario non è superiore ad una soglia prefissata;

Le soglie di validità devono essere fissate in funzione del tipo di processo e del sistema di misura.

I valori medi orari archiviati devono essere sempre associati ad un indice di validità che permetta di escludere automaticamente i valori non validi o non significativi dalle elaborazioni successive (ad esempio, ove del caso, avviamenti e fermate)

2.6.3 Preelaborazione dei dati

Per preelaborazione dei dati si intende l'insieme delle procedure di calcolo che consentono di definire, partendo dai valori elementari acquisiti espressi in unità ingegneristiche di sistema, i valori medi orari espressi nelle unità di misura richieste e riferiti alle condizioni fisiche prescritte.

Nel caso in cui è prevista la calibrazione automatica degli analizzatori, la preelaborazione include anche la correzione dei valori misurati sulla base dei risultati dell'ultima calibrazione valida.

Se la misura di concentrazione è effettuata sui fumi umidi, e deve essere riportata ad un valore riferito ai fumi secchi si applica la seguente formula:

$$C_s = \frac{C_u}{1 - \frac{U_f}{100}}$$

dove:

- C_s è la concentrazione riferita ai fumi secchi;
- C_u è la concentrazione riferita ai fumi umidi;
- U_f è il contenuto di vapor d'acqua nei fumi espresso come percentuale in volume (% v/v).

Per i sistemi di misura di tipo estrattivo dotati di apparato di deumidificazione del campione con umidità residua corrispondente all'umidità di saturazione ad una temperatura non superiore a 4°C, le concentrazioni misurate possono essere considerate come già riferite ai fumi secchi e pertanto non è necessaria la correzione sopra descritta.

Ove le caratteristiche del processo sono tali che la percentuale di umidità dipende da altri parametri definibili a priori è ammessa la determinazione del tenore di umidità a mezzo calcolo tramite dati introdotti nel sistema dall' operatore.

3. TARATURE E VERIFICHE

3.1 VERIFICHE PERIODICHE

Tali verifiche, da effettuarsi a carico dell'esercente, consistono nel controllo periodico della risposta su tutto il campo di misura dei singoli analizzatori, da effettuarsi con periodicità almeno annuale.

Tale tipo di verifica può essere necessaria anche dopo interventi manutentivi conseguenti a guasto degli analizzatori.

3.2 TARATURE

Nel caso di analizzatori utilizzati nei sistemi estrattivi la taratura coincide con le operazioni di calibrazione strumentale. La periodicità dipende dalle caratteristiche degli analizzatori e dalle condizioni ambientali di misura, può essere necessaria anche una calibrazione giornaliera.

Nel caso di analizzatori in situ (per la misura di gas o polveri) che forniscono una misura indiretta del valore della concentrazione, la taratura consiste nella determinazione in campo della curva di correlazione tra risposta strumentale ed i valori forniti da un secondo sistema manuale o automatico.

In questo caso tale curva di taratura viene definita con riferimento al volume effluente nelle condizioni di pressione, temperatura e percentuale di ossigeno effettivamente presenti nel condotto e senza detrazione della umidità (cioè in mg/m^3 e sul tal quale). I valori determinati automaticamente dal sistema in base a tale curva sono riportati alle condizioni di riferimento prescritte in fase di preelaborazione dei dati (cfr. paragrafo 2.6.3).

La curva di correlazione si ottiene per interpolazione col metodo dei minimi quadrati (o altri criteri statistici), dei valori rilevati con più misure su diversi livelli emissivi, tipicamente 9 misure (3 misure x 3 livelli emissivi). A seconda del numero dei livelli emissivi esaminati, del tipo di inquinante misurato e del tipo di processo, l'interpolazione può essere di primo grado (lineare) e/o di secondo grado (parabolica). La scelta del tipo di curva è dettata dalla necessità di avere un coefficiente di correlazione quanto più possibile prossimo all'unità.

Per l'effettuazione di dette tarature
è richiesta una periodicità almeno annuale.

Nei casi di analizzatori in situ con misura diretta in occasione delle fermate degli impianti è necessario verificare la risposta strumentale sullo zero.

3.3 VERIFICHE IN CAMPO

Le verifiche in campo sono le attività destinate all'accertamento della correttezza delle operazioni di misura. Esse sono condotte direttamente dalle Autorità preposte al controllo o effettuate dall'esercente sotto la loro supervisione.

Per gli analizzatori in situ che forniscono una misura indiretta le verifiche in campo coincidono con le operazioni di taratura indicate nel precedente paragrafo 3.2.

Per le misure di inquinanti gassosi basati su analizzatori di tipo in situ con misura diretta e di tipo estrattivo, la verifica in campo consiste nella determinazione dell'indice di accuratezza relativo da effettuare come descritto nel paragrafo 3.4 seguente e con periodicità almeno annuale.

3.4 VERIFICA DI ACCURATEZZA

La verifica di accuratezza di una misura si effettua confrontando le misure rilevate dal sistema in esame con le misure rilevate nello stesso punto o nella stessa zona di campionamento da un'altro sistema di misura assunto come riferimento.

L' accordo tra i due sistemi si valuta, effettuando almeno tre misure di confronto, tramite l'indice di accuratezza relativo (I_{AR}) calcolato come segue.

Si ritiene che il sistema in esame abbia un sufficiente grado di accuratezza relativo se tale indice è superiore all' 80%.

L'indice di accuratezza relativo si calcola dopo aver determinato i valori assoluti delle differenze delle concentrazioni misurate dai due sistemi nelle N prove effettuate.

Indicato con X_i il valore assoluto di detta differenza nella i-esima prova si ha:

$$I_{AR} = 100 \times \left[1 - \frac{(\quad + Ic)}{Mr} \right]$$

Dove

M è la media aritmetica degli N valori X_i

Mr è la media dei valori delle concentrazioni rilevate dal sistema di riferimento;

Ic è il valore assoluto dell'intervallo di confidenza calcolato per la media degli N valori X_i; ossia

$$Ic = t_n \frac{s}{\sqrt{N}}$$

N è il numero delle misure effettuate

t_n è il t di Student calcolato per un livello di fiducia del 95% e per (n) gradi di libertà pari a (N-1). I valori di t_n sono riportati nella tabella seguente in funzione del numero N delle misure effettuate.

S è la deviazione standard dei valori X_i cioè

$$S = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} (X_i - M)^2 / (N-1)}$$

N	t_n	N	t_n	N	t_n
		7	2.447	12	2.201
3	4.303	8	2.365	13	2.179
4	3.182	9	2.306	14	2.160
5	2.776	10	2.262	15	2.145
6	2.571	11	2.229	16	2.131

4 ELABORAZIONI, PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISULTATI

4.1 ELABORAZIONI

4.1.1 Criteri generali di elaborazione

Ai fini della elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati si intende per periodo di osservazione l'intervallo temporale a cui si riferisce il limite di emissione da rispettare. Tale periodo, a seconda della normativa da applicare, può quindi essere orario, giornaliero, di 48 ore, di sette giorni, di un mese, di un anno.

In relazione ad un determinato periodo di osservazione si intende per ore di normale funzionamento il numero delle ore di funzionamento del processo produttivo, con l'esclusione dei periodi di avviamento ed arresto e dei periodi di guasto salvo ove non diversamente specificato dalle norme o in sede di autorizzazione.

Relativamente ad un valore medio orario di una misura si definisce disponibilità dei dati elementari la percentuale del numero delle misure elementari valide acquisite, rispetto al numero dei valori teoricamente acquisibili nell'arco dell'ora.

In fase di preelaborazione dei dati la media oraria deve essere invalidata se la disponibilità dei dati elementari è inferiore al 70% (cfr. le funzioni di preelaborazione automatica descritte nel paragrafo 2.6.3).

Tutte le elaborazioni finalizzate al calcolo di valori medi da confrontare con i limiti di legge hanno il dato orario come base di partenza, salvo diversa disposizione.

I dati medi orari calcolati, sono utilizzabili nelle elaborazioni successive ai fini della verifica dei limiti, se, oltre ad essere validi relativamente alla disponibilità dei dati elementari (> del 70%), sono relativi ad ore di normale funzionamento. Il sistema di acquisizione e/o elaborazione dati deve essere pertanto in grado di discriminare automaticamente, in fase di calcolo delle medie per periodi di osservazione superiori all'ora, la validità o meno del dato orario in funzione dello stato dell'impianto.

I valori di concentrazione che devono essere riportati a determinate condizioni di riferimento sono ritenuti validi se sono valide contemporaneamente tutte le grandezze necessarie alla loro determinazione, fatto salvo quanto precisato nel paragrafo 2.6.3.

I periodi temporali di riferimento sono i seguenti:

a) Ora, Valore orario: va sempre considerata l'ora solare, la media oraria si riferisce alla media aritmetica delle misure istantanee valide campionate nel corso dell'ora trascorsa: ad esempio la media oraria delle ore 24 di una determinata grandezza va intesa come la media aritmetica dei dati istantanei validi campionati tra le 23:00:01 e le 24:00:00 (hh:mm:ss).

b) Giorno, Valore giornaliero, Media di 24 ore: per giorno si intende il giorno di calendario. Il valore medio giornaliero (o la media di 24 ore) di una determinata grandezza è inteso come la media aritmetica dei valori orari validi rilevati dalle ore 00:00:01 alle ore 24:00:00 (hh:mm:ss).

c) Valore di 48 ore: il valore medio di 48 ore è inteso come la media aritmetica dei dati orari validi rilevati nel corso di 48 ore di normale funzionamento anche non consecutive.

d) Mese, Valore mensile: per mese, ove non diversamente specificato, si intende il mese di calendario. Per valore medio mensile si intende la media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso del mese.

e) Anno, Valore annuale: per anno si intende il periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre successivo. Per valor medio annuale si intende la media aritmetica dei valori medii orari rilevati nell'arco dell'anno.

f) Periodi "mobili": In alcuni casi sono richieste elaborazioni su periodi di tempo mobili. Nel caso di periodi mobili plurigiornalieri, le elaborazioni devono essere effettuate al termine di ogni giorno
Ad esempio la media mensile "mobile" viene determinata a partire dagli ultimi 30 giorni interi, vale a dire alle ore 24 di ogni giorno è possibile calcolare una media mobile ottenuta come media aritmetica dei valori orari validi rilevati durante gli ultimi 30 giorni interi. La media mobile di 7 giorni deve essere calcolata alle 24 di ogni giorno utilizzando i dati orari validi rilevati durante gli ultimi 7 giorni interi.

4.1.2 Elaborazioni secondo DPR 24 maggio 1988 n. 203

In funzione del tipo di impianto i limiti all'emissione si applicano alle concentrazioni mediate su periodi temporali differenti (medie mobili di 7 giorni, mensili, giornaliere ecc).

Medie giornaliere

Allo scadere di ogni giorno devono essere calcolati ed archiviati i valori di concentrazione medi giornalieri (medie di 24 ore). Nel caso che la disponibilità dei dati nel giorno sia inferiore al 70% il valore medio è invalidato. La media giornaliera non deve essere calcolata nel caso che le ore di normale funzionamento nel giorno sono inferiori a 6. In tali casi si ritiene non significativo il valore della media.

Allo scadere di ogni giorno devono essere altresì aggiornate, ove specificamente richiesto, le variabili che registrano i casi di eventuali superamenti dei limiti massimi definiti come percentuali di incremento rispetto al limite medio fissato su periodi temporali inferiori al mese (è il caso ad esempio della media mobile di 7 giorni per gli inceneritori).

Media mobile di 7 giorni

Allo scadere di ogni giorno devono essere calcolati ed archiviati i dati di concentrazione media degli ultimi sette giorni trascorsi (media mobile di sette giorni). Nel caso che la disponibilità dei dati relativa ai sette giorni sia inferiore al 70% il valore medio viene invalidato. La media dei sette giorni non deve essere calcolata nel caso che le ore di normale funzionamento nei 7 giorni sono inferiori a 42. In tali casi si ritiene non significativo il valore della media

Media mensile

Allo scadere di ogni mese da gennaio a dicembre devono essere calcolati ed archiviati il valore limite relativo al mese trascorso (ove applicabile) ed il valore medio di emissione relativo allo stesso periodo. La media mensile non deve essere calcolata nel caso che le ore di normale funzionamento nel mese civile siano inferiori a 144. In tali casi si ritiene non significativo il valore di media mensile.

Nel caso che la disponibilità delle medie orarie nel mese sia inferiore all'80%, il valore medio mensile calcolato automaticamente non deve essere considerato direttamente utilizzabile per la verifica del rispetto del valore limite. In questi casi la verifica del rispetto del limite mensile deve essere effettuata come precisato nel seguente paragrafo 4.3.

Média mensile (lettere A e B Allegato 3 al DM 12.7.90)

Per mese, salvo diversa specifica prescrizione, si intende una sequenza di 720 ore di normale funzionamento (30 giorni). Il valore medio mensile è la media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso delle 720 ore considerate.

A scopo esemplificativo si riporta di seguito una possibile procedura di calcolo. Si attiva un apposito contatore (variabile del data-base) di ore di normale funzionamento. Quando tale contatore raggiunge il valore di 720 si calcola la media dei valori validi relativi alle ultime 720 ore di normale funzionamento e si azzera il contatore. I valori medi mensili così calcolati sono archiviati (e/o presentati) unitamente ai riferimenti di inizio e fine periodo del calcolo nonchè al numero dei dati validi che concorrono al calcolo stesso.

Nel caso che la disponibilità delle medie orarie valide nelle 720 ore considerate sia inferiore all' 80%, il valore medio mensile calcolato automaticamente non è considerato direttamente utilizzabile per la verifica del rispetto del valore limite. In questi casi la verifica del rispetto del limite mensile è effettuata come precisato nel seguente paragrafo 4.3.

4.1.3 Elaborazioni secondo il DM 8/5/89

Relativamente agli inquinanti SO_2 ed NO_x e polveri si procede sia al calcolo dei valori medi di concentrazione rilevati da confrontare con i limiti, sia, ove necessario, al calcolo dei limiti stessi con la procedura di calcolo riportata nell'articolo 9 del DM 8.5.89.

Detto decreto prevede infatti per i nuovi impianti una differenziazione dei limiti in funzione del tipo di combustibile utilizzato e nei casi di contemporanea utilizzazione di diversi tipi di combustibile un limite proporzionale alle quantità di combustibili effettivamente impiegate. Il limite di riferimento è pertanto funzione dell'assetto di combustione nel periodo di osservazione considerato, può cioè risultare diverso nel succedersi dei periodi di 48 ore e dei mesi.

Media mensile

Allo scadere di ogni mese da gennaio a dicembre sono calcolati ed archiviati il valore limite relativo al mese trascorso ed il valore medio di emissione relativo allo stesso periodo. Fermo restando il calcolo delle medie delle 48 ore e salvo diversa disposizione, la media mensile non viene calcolata nel caso che le ore di normale funzionamento nel mese civile siano inferiori a 240. In tali casi si ritiene non significativo il valore di media mensile.

Nel caso che la disponibilità delle medie orarie nel mese sia inferiore all' 80%, il valore medio mensile calcolato automaticamente non è considerato direttamente utilizzabile per la verifica del rispetto del valore limite. In questi casi la verifica del rispetto del limite mensile è effettuata come precisato nel seguente paragrafo 4.3.

Medie di 48 ore

Il calcolo delle medie di 48 ore farà riferimento ad un sequenza di 48 ore di normale funzionamento.
A scopo esemplificativo si riporta di seguito una possibile procedura di calcolo. Si attiva un contatore (variabile del data-base) di ore di normale funzionamento. Quando tale contatore raggiunge il valore 48 si calcola la media aritmetica dei valori validi relativi alle ultime 48 ore di normale funzionamento e si azzera il contatore. Tale media è archiviata in corrispondenza del giorno in cui il calcolo è stato effettuato. Contestualmente viene calcolato ed archiviato il valore limite relativo alle 48 ore di normale funzionamento che hanno concorso al calcolo del valore medio di emissione.

Nel caso che la disponibilità delle medie orarie nelle 48 ore considerate sia inferiore al 70% il valore medio non è considerato valido ai fini delle verifica del rispetto del limite sulle medie di 48 ore.

Contemporaneamente ai calcoli sopra indicati si provvede ad aggiornare le variabili che dall'inizio dell'anno registrano il numero dei casi in cui le medie di 48 ore hanno superato il 110% del limite corrispondente ed il numero totale delle medie di 48 ore valide nel periodo.

Nel calcolare le percentuali dei valori medi di 48 ore da sottoporre a verifica; segnatamente il 97% per SO_2 e polveri e il 95 % per l' NO_x , si fa riferimento alle medie di 48 ore valide e si approssima il numero risultante per eccesso o per difetto al numero intero più vicino.

4.2 PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

L' Esercente è tenuto a conservare a disposizione dell' Autorità preposta al controllo, per un periodo minimo di 5 anni, salvo diversa disposizione autorizzativa, i dati rilevati ed elaborati secondo quanto previsto al punto 4.1 con appositi formati concordati con le Autorità preposte al controllo.

Si riporta di seguito un esempio di massima di rappresentazione dei dati per gli impianti di combustione disciplinati dal DM 8.5. 89.

TABELLA DEI DATI GIORNALIERI

Dati di riferimento:

- numero delle ore di normale funzionamento nelle 48 ore trascorse (dalle 24 del giorno corrente alle ore 0 del giorno precedente;

- frazione della potenza media generata (elettrica o termica) con i diversi combustibili nel giorno e nelle 48 ore trascorse (proporzione in ragione del calore prodotto dai diversi combustibili);

- tenore di ossigeno di riferimento nelle 48 ore trascorse;

- tenore medio di ossigeno misurato nelle 48 ore trascorse;

Dati per inquinante:

- limiti applicabili nelle 48 ore;

- concentrazione media nelle 48 ore trascorse;

- numero delle medie orarie valide nelle 48 ore trascorse;

TABELLA DEI DATI MENSILI E DI SINTESI

La tabella riporta i valori medi mensili di consuntivo e i dati di sintesi per i parametri da valutare su base annuale.

Dati di riferimento:

- numero delle ore di normale funzionamento nel mese;

- tenore di ossigeno di riferimento (può essere variabile nel caso di impianti policombustibile);

- tenore medio di ossigeno misurato;

- frazione della potenza generata (elettrica o termica) con i diversi combustibili nel mese.

Dati per inquinante:

- concentrazioni medie mensili rilevate;

- numero delle medie orarie valide rilevate nel mese;

- limiti applicabili nel mese;

- numero delle 48 ore caratterizzate da media valida;

- numero delle medie di 48 ore che nel mese hanno superato il 110% del limite corrispondente.

TABELLA DEI DATI ANNUALI

La tabella riporta il riepilogo di tutti i valori mensili consuntivati ed il consuntivo per inquinante dei dati da valutare su base annuale.

Dati su base annuale:

- numero delle ore di normale funzionamento nell' anno;

- numero delle 48 ore caratterizzate da media valida ed il calcolo del 5% o del 3% di tale numero (cioè del complemento al 95 e 97%);

- numero delle medie di 48 ore che nell'anno hanno superato il 110% del limite corrispondente.

4.3 VALUTAZIONE DEI RISULTATI

4.3.1 Valutazione della disponibilità dei dati

L'indice di disponibilità mensile delle medie orarie del singolo inquinante, si calcola nel seguente modo:

$$I_d = 100 \times \frac{N_s}{O_{nf}}$$

Dove

N_s è il numero delle medie orarie valide registrate dal sistema di acquisizione.

O_{nf} sono le ore di normale funzionamento dell'impianto nel mese.

L'esercente è tenuto a riportare su un apposito registro le cause di indisponibilità dei dati.

4.3.2 Verifica del rispetto dei limiti

I criteri di seguito riportati si riferiscono alle valutazioni da effettuare esclusivamente sulla base delle misure in continuo, non riguardano cioè le misure discontinue effettuate o fatte effettuare dalle autorità competenti.

Per tutti gli impianti, qualsiasi sia la disciplina applicabile, nel caso che per uno o più inquinanti l'indice di disponibilità mensile sia inferiore all'80%, la verifica del rispetto dei valori limite deve essere effettuata integrando i dati rilevati automaticamente con i dati e le informazioni raccolti ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 del presente decreto. A tale scopo l'esercente può redigere un proprio rapporto da sottoporre alle Autorità competenti per il controllo. Tale procedura può essere estesa, ove del caso, ai limiti giornalieri.

96A0077

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 dicembre 1995.

Liquidazione del conto consortile gestito dalla Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Visto l'atto di costituzione della Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. in data 24 settembre 1993;

Visto il decreto ministeriale in data 4 febbraio 1994, con il quale è stato approvato il disciplinare della concessione alla predetta Consap S.p.a. della tenuta del conto consortile r.c. auto e natanti, già attribuita all'Istituto nazionale delle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto, in particolare, l'art. 131 del citato decreto legislativo n. 175/1995, il quale prevede, tra l'altro, che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato vengano stabilite le modalità per la liquidazione del conto consortile;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il conto consortile, gestito dalla Consap S.p.a., è posto in liquidazione. Le procedure liquidatorie devono essere ultimate entro il 31 dicembre 1996.

Art. 2.

Le attività, relative ai contratti ceduti al conto consortile fino alla data del 30 giugno 1994, dovranno essere restituite, anche rese liquide, alle imprese in funzione dei premi complessivamente ceduti da ogni impresa e dei sinistri liquidati alle medesime dal conto consortile alla data del 30 giugno 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1995

Il Ministro: CLÒ

96A0048

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Fondo sanitario nazionale 1995 - parte corrente. Assegnazione di fondi ai sensi della legge 23 dicembre 1993, n. 548.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 548, concernente disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica;

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 10 della predetta legge n. 548/1993, in base al quale il finanziamento degli interventi previsti dalla legge medesima, è posto a carico del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, nella misura di 15 miliardi di lire per il 1994 — già assegnate con delibera dell'11 ottobre 1994 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 1994) — e di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1995 e 1996, sulla base della consistenza numerica dei pazienti assistiti, della popolazione residente, nonché delle documentate funzioni dei centri istituiti presso le singole regioni, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione e, dove attivata e attuabile, di ricerca;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale dispone, tra l'altro, che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori senza nessun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci;

Vista la nota in data 20 ottobre 1995, con la quale il Ministro della sanità, nel proporre l'assegnazione alle regioni della somma di lire 8 miliardi — di cui lire 4 miliardi in base al numero dei pazienti e lire 4 miliardi in

base alla popolazione residente — ha ritenuto di rinviare, anche per l'anno in corso, la ripartizione della somma destinata alle attività di ricerca (lire 2 miliardi), in attesa che vengano individuati i relativi progetti da finanziare;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 19 ottobre 1995;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1995 - parte corrente, è assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di lire 8 miliardi per le finalità indicate in premessa.

Detto importo è ripartito come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 15 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 225

TABELLA

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1995 - PARTE CORRENTE - ASSEGNAZIONE FONDI AI SENSI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1993, N. 548

(in milioni di lire)

Regione	Quota per popolazione	Quota per pazienti	Totale
Piemonte	307	259	566
Valle d'Aosta (*)	0	0	0
Lombardia	634	632	1.266
Provincia autonoma di Bolzano (*)	0	0	0
Provincia autonoma di Trento (*)	0	0	0
Veneto	315	475	790
Friuli-Venezia Giulia	85	93	178
Liguria	119	99	218
Emilia-Romagna	280	268	548
Toscana	252	246	498
Umbria	58	33	91
Marche	103	80	183
Lazio	369	414	783
Abruzzo	90	78	168
Molise	24	22	46
Campania	407	315	722
Puglia	290	252	542
Basilicata	44	61	105
Calabria	148	136	284
Sicilia	358	453	811
Sardegna	117	84	201
Totale	4.000	4.000	8.000

(*) Escluse dalla ripartizione ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994.

96A0032

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Fondo sanitario nazionale 1995 - parte corrente. Finanziamento di oneri contrattuali del comparto Sanità.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 19 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riduzione del Fondo sanitario nazionale per le regioni a statuto speciale e per le province autonome a partire dall'anno 1990;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale dispone, tra l'altro, che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori senza nessun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci;

Visto il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 1995 - serie generale, concernente l'autorizzazione del Governo alla sottoscrizione dei testi del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto «Sanità», esclusa l'area medica ed i dirigenti, contratto poi sottoscritto in data 1° settembre 1995;

Vista la propria deliberazione in data 13 marzo 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 15 maggio 1995 con la quale, tra l'altro, sono state accantonate delle somme per far fronte agli oneri conseguenti al rinnovo del predetto contratto nel comparto Sanità;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 20 ottobre 1995;

Visto il parere dalla Conferenza Stato-regioni in data 19 ottobre 1995;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1995 - parte corrente, è assegnata alle regioni, per il finanziamento degli oneri conseguenti al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Sanità, esclusa l'area medica ed i dirigenti, la somma di L. 887.360.000.000.

Detto importo è ripartito tra le regioni interessate come indicato nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 15 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 224

TABELLA

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1995 - RIPARTIZIONE QUOTA DI PARTE CORRENTE FINANZIAMENTO ONERI CONTRATTUALI COMPARTO SANITÀ.

	Assegnazioni (in milioni di lire)
Piemonte	68.092
Lombardia	140.755
Veneto	69.814
Friuli-Venezia Giulia	18.877
Liguria	26.302
Emilia-Romagna	62.086
Toscana	55.822
Umbria	12.955
Marche	22.752
Lazio	81.847
Abruzzo	19.972
Molise	5.251
Campania	90.291
Puglia	64.309
Basilicata	9.659
Calabria	32.905
Sicilia	79.451
Sardegna	26.220
Totale . . .	887.360

96A0033

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Fondo sanitario nazionale 1995 - parte in conto capitale. Finanziamento agli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 5 del decreto legge 19 settembre 1987, n. 382, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 456, che stabilisce che le somme deliberate dal CIPE, pertinenti alle attività di ricerca anche finalizzata, siano trasferite direttamente agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269, concernente il riordino degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 20 ottobre 1995, che indica in L. 14.000.000.000 la quota in conto capitale da assegnare agli istituti pubblici di ricovero e cura a carattere scientifico;

Ritenuto di dover condividere i criteri proposti dal Ministro della sanità per la ripartizione della suddetta somma;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 ottobre 1995;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale 1995, è assegnata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico la somma di L. 14.000.000.000.

La somma è ripartita secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 15 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 223

TABELLA

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1995 - PARTE IN CONTO CAPITALE - FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI PUBBLICI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO.

(in milioni di lire)

Istituti	Assegnazioni
Besta (Milano)	661
Maggiore (Milano)	1.754
S. Matteo (Pavia)	1.869
Tumori (Milano)	1.229
Burlo G. (Trieste)	737
Gaslini (Genova)	1.175
Tumori (Genova)	775
Rizzoli (Bologna)	1.073
I.N.R.C.A. (Ancona)	1.286
I.F.O. (Roma)	1.095
Fondazione Pascale (Napoli)	901
De Bellis (Bari)	438
Oncologico (Bari)	431
C.R.O. Aviano (Pordenone)	576
Totale . . .	14.000

96A0035

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Fondo sanitario nazionale 1994. Finanziamento di interventi di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, e comma 2, della predetta legge n. 135/1990, che prevede, tra l'altro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale nonché per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Considerato che, in base alle disposizioni della predetta legge n. 135/1990, il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, vincolate allo scopo;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale dispone, tra l'altro, che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori senza nessun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci;

Vista la propria delibera in data 30 novembre 1993 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 dell'8 marzo 1994 — con la quale, nel ripartire tra le regioni le somme relative agli interventi AIDS per l'anno 1993, è stato previsto l'invio, da parte della medesime, di una dettagliata relazione sulle modalità di utilizzazione delle somme assegnate, al fine di consentire al Ministro della sanità di riferire su tali modalità, in sede di riparto delle quote afferenti l'esercizio 1994;

Considerato che dalle relazioni pervenute al Ministro della sanità risultano attivati in tutte le regioni i corsi di formazione del personale, mentre gli interventi di trattamento domiciliare risultano attivati solo nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Basilicata, Campania, Calabria e Sardegna;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 20 ottobre 1995 concernente l'assegnazione alle regioni interessate della somma complessiva di lire 95 miliardi, di cui lire 35 miliardi per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale — in proporzione al numero dei casi di AIDS riscontrati ed ai posti letto esistenti in malattie infettive — e lire 60 miliardi per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS e patologie correlate, in proporzione al numero dei casi di AIDS riscontrati in ciascuna regione; della predetta somma di lire 60 miliardi, il Ministro del tesoro provvederà all'erogazione delle quote spettanti alle sole regioni che hanno attivato il trattamento a domicilio, mentre per le altre l'erogazione sarà subordinata alla verifica, da parte del Ministro della sanità, dell'avvenuta attivazione degli interventi nelle regioni medesime;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha espresso il proprio parere in data 19 ottobre 1993;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1994 - parte corrente, è assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di L. 95.000.000.000 di cui:

L. 35.000.000.000 per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale;

L. 60.000.000.000 per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate. Gli importi relativi alle regioni Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia, verranno erogati dal Ministro del tesoro non appena il Ministro della sanità farà pervenire comunicazione in merito all'attivazione degli interventi di trattamento domiciliare nelle regioni medesime.

Detti importi sono ripartiti come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 15 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 221

TABELLA

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1994 - PARTE CORRENTE - FINANZIAMENTO INTERVENTI LEGGE 5 GIUGNO 1990, N. 135.

(in milioni di lire)

Regioni	Corsi di formazione	Trattamento domiciliare
Piemonte	2.397	4.259
Valle d'Aosta	0	0
Lombardia	6.420	19.181
P.A. Bolzano	0	0
P.A. Trento	0	0
Veneto	2.190	3.730
Friuli-Venezia Giulia	393	476
Liguria	1.559	3.334
Emilia-Romagna	2.718	5.979
Toscana	2.601	3.767
Umbria *	381	404 *
Marche	995	940
Lazio	3.935	7.754
Abruzzo *	572	434 *
Molise *	192	43 *
Campania	3.339	2.122
Puglia *	1.887	2.170 *
Basilicata	523	153
Calabria	695	602
Sicilia *	3.170	2.643 *
Sardegna	1.033	2.009
Totale . . .	35.000	60.000

* L'erogazione delle somme è subordinata alla verifica, da parte del Ministro della sanità, dell'attivazione degli interventi di trattamento domiciliare.

96A0036

DELIBERAZIONE 20 novembre 1995.

Fondo sanitario nazionale 1995 - parte in conto capitale. Finanziamento agli istituti zooprofilattici sperimentali.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, che non consente, a decorrere dal 1990, l'assegnazione di fondi in conto capitale alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 20 ottobre 1995, che indica in lire 5 miliardi la quota in conto capitale da assegnare agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'anno 1995;

Ritenuto di dover condividere i criteri proposti dal Ministro della sanità;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni in data 19 ottobre 1995;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte conto capitale 1995, è assegnata alle regioni capofila la somma di lire 5 miliardi per sopperire alle esigenze degli istituti zooprofilattici sperimentali.

La predetta somma di lire 5 miliardi è ripartita secondo gli importi indicati nell'allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 20 novembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 15 dicembre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 222

TABELLA

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1995 - PARTE IN CONTO CAPITALE - FINANZIAMENTO AGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI.

(in milioni di lire)

Istituti zooprofilattici sperimentali	Regioni	Assegnazioni anno 1995
Torino	Piemonte Liguria V. D'Aosta *	664
Brescia	Lombardia Emilia R.	1.366
Padova	Veneto Friuli V. G. * P.A. Trento * P.A. Bolzano *	753
Perugia	Umbria Marche	409
Roma	Lazio Toscana	600
Teramo	Abruzzo Molise	433
Portici	Campania Calabria	409
Foggia	Puglia Basilicata	366
Palermo	Sicilia *	0
Sassari	Sardegna *	0
	Totale . . .	5.000

* Escluse dal finanziamento in conto capitale ai sensi del decreto-legge n. 415/1989, convertito nella legge n. 38/1990.

96A0037

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 5 gennaio 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1578,85
ECU	2025,51
Marco tedesco	1094,75
Franco francese	319,80
Lira sterlina	2446,74
Fiorino olandese	977,68
Franco belga	53,272
Peseta spagnola	12,990
Corona danese	283,02
Lira irlandese	2524,58
Dracma greca	6,669
Escudo portoghese	10,524
Dollaro canadese	1161,77
Yen giapponese	15,044
Franco svizzero	1357,57
Scellino austriaco	155,64
Corona norvegese	248,40
Corona svedese	239,08
Marco finlandese	362,83
Dollaro australiano	1175,45

96A0094

CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA S.p.a.

Modificazioni al regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa.

La Consob e la Banca d'Italia hanno approvato il nuovo testo dell'art. 8 del regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia S.p.a., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 14 novembre 1995.

L'art. 8 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Articolo 8
(Quote e commissioni)

1. Le quote fisse annuali di adesione sono stabilite in L. 36.000.000 per gli aderenti generali, in L. 18.000.000 per gli aderenti individuali e in L. 6.000.000 per gli aderenti indiretti.

2. L'importo delle commissioni di clearing dovute alla Cassa da ciascun aderente è fissato in:

L. 900 per ogni contratto futures su titoli di Stato stipulato sul mercato;

L. 1.500 per ogni contratto d'opzione su futures su titoli di Stato stipulato sul mercato;

L. 900 per ogni contratto futures su Indice di Borsa MIB.30 stipulato sul mercato;

L. 1.500 per ogni contratto d'opzione sui Indice di Borsa MIB 30 stipulato sul mercato.

3. La commissione dovuta alla Cassa per la copertura dei costi di gestione di titoli costituiti a garanzia a norma del successivo art. 14 è pari allo 0,02% per mese o frazione di mese, calcolato sul saldo massimo del valore nominale dei titoli depositati da ciascun aderente nel mese di riferimento in ciascun conto.

4. L'importo delle commissioni dovute alla Cassa da ciascun aderente per ogni futures su titoli di Stato di ciascuna serie, rimasto aperto al termine dell'ultimo giorno di contrattazione, è fissato in L. 15.000 con un massimo di L. 300.000 per serie.

5. L'importo delle commissioni dovute alla Cassa da ciascun aderente per l'esercizio di ogni opzione è pari al L. 1.500».

96A0039

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RIETI

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Rieti, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 391 in data 16 dicembre 1995, ha nominato il dirigente dott. Francesco Di Renzo conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

96A0069

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI POTENZA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta camerale con deliberazione n. 199 del 7 novembre 1995 ha nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3, della legge n. 580/1993, il dott. Antonio Rotundo, prima qualifica dirigenziale, conservatore del registro delle imprese.

96A0068

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VARESE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Varese, visto l'art. 8, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e preso atto che a breve dovrà essere attuato il registro delle imprese, con deliberazione n. 296, adottata in data 19 dicembre 1995, ha nominato la dott.ssa Giuseppina Morandi, vice segretario generale della camera di commercio, conservatore del registro delle imprese, ai sensi del predetto art. 8, comma 3, della stessa legge n. 580.

96A0070

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 558, recante: «Disposizioni urgenti in materia di accesso ai servizi audiotex e videotex». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1995).

Nell'art. 1, comma 4, del decreto-legge specificato in epigrafe, alla pag. 13 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... del pagamento di una somma da lire cinquanta a lire cinquecento milioni.», leggasi: «... del pagamento di una somma da lire cinquanta *milioni* a lire cinquecento milioni.».

96A0095

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S a.s.
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S a s.
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA INTERNAZIONALE ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
LIBRERIA DEI CONGRESSI
Viale Civiltà Lavoro, 124

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N S dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S a s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele II, 15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE GARZANTI
Palazzo dell'Università

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI-RANDI
Via Cavour, 17/19

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
S. Marco 4742/43

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11